

voi dite, la serenità nostra dovrebbe rendervi pensosi. (Benissimo! *all'estrema sinistra*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. L'onorevole deputato Crispi, che mi spiace di non vedere al suo posto, manifestava nella precedente tornata un pio desiderio, che, cioè, questa legge dovesse essere votata senza discussione.

Ho detto pio desiderio, per significare come sia difficile che una legge come questa passi proprio in assoluto silenzio. Nella mia vita parlamentare ho assistito a parecchie discussioni simili a questa, e, per quanto cerchi nella mia memoria, non ho ancora trovato un esempio di una legge votata in silenzio. Tuttavia mi pare che in questo caso specialissimo l'onorevole Crispi avesse un po' ragione.

La legge che discutiamo, a giudizio del Ministero, è una legge molto semplice, molto modesta.

Si tratta, permettetemi di enunciare addirittura il mio concetto, di non usare per uno stesso caso un sistema, un trattamento diverso. Gli Uffici hanno accettato questa legge unanimemente, e anche la Commissione, se non erro, è unanime per proporre l'approvazione alla Camera. Era dunque ragionevole sperare che la legge avesse cortese accoglienza, e che, in ogni modo, non fosse sollevata una viva opposizione.

Ma invece tre valenti oratori, l'onorevole Ferrarini, l'onorevole Ceneri e l'onorevole Cavallotti fecero a questa legge un'opposizione vigorosa. Essi, con lunghi e sottili, forse troppo sottili, ragionamenti, con copiosa dottrina largamente e accuratamente spogliata nel campo delle legislazioni politiche dei paesi stranieri e nella storia parlamentare di altri Stati, si sforzarono di dimostrare che questo disegno di legge non è conforme allo Statuto, che è un atto, per dirlo con una parola laconica, di cattiva politica, che dimostra una viziosa tendenza del Governo, e singolarmente una pessima tendenza del presidente del Consiglio.

Il Governo, secondo gli onorevoli oppositori, vivendo in un ambiente vizioso, non sa che aria spiri al di fuori del ristretto circolo nel quale si sta rinchiuso. Gli onorevoli colleghi si sono insomma sforzati di dimostrare che questa è una legge da respingere o almeno da rimandare a tempo migliore. Io uso la frase più mite che si possa applicare alla proposta dell'onorevole Cavallotti.

Io che sono stato molti anni nell'opposizione, tanto che un egregio uomo ebbe un giorno a dirmi, con giudizio troppo severo, che io avevo passata la mia vita criticando, io so che l'oppo-

sizione ha un proprio ufficio, e che deve scegliere ogni occasione più opportuna per combattere l'indirizzo del Governo e gli uomini che stanno al potere; ma ora, permettano gli onorevoli oppositori che io lo dica, io credo che male abbiano scelto l'occasione per la loro vivace opposizione.

Io ho udito infatti alcuni ragionamenti, veramente singolari, sul senso da dare ad alcune disposizioni del nostro Statuto, alla Carta fondamentale della nostra costituzione politica.

In sostanza si è detto che, tenuto conto dello spirito dei tempi odierni, dell'indole della monarchia popolare, lo Statuto debba intendersi a un dipresso a questo modo: che alla lista civile e ad un assegno non dovrebbero aver diritto che il capo dello Stato e il principe ereditario perchè i soli investiti d'un'alta funzione nello Stato.

Ma, signori, io qui trovo un po' di contraddizione nei vostri ragionamenti. Voi difendete, e vi fondate, per combattere questa legge sulla lettera dell'articolo 21 dello Statuto. Ma la lettera dell'articolo 21 contraddice pienamente alla vostra teoria. La quale sarà più o meno buona nel campo speculativo; ma nel campo del nostro diritto politico positivo, questa teoria è fuori di questione, non la si può ammettere, non la si può nemmeno discutere.

C'è di più: voi sostenete che l'articolo 21 non è che una appendice, una cosa sola coll'articolo 19, il quale vuole che la lista civile, fissata una volta per la durata del regno, resti immutabile per tutta la sua durata. Ed immutabile, secondo gli onorevoli oppositori, dovrebbe essere anche l'assegno fatto a S. A. R. il Duca di Genova quando era infante ed aveva l'età di due anni.

Poichè in quel tempo io facevo parte del Parlamento subalpino, mi sarà permesso di correggere un poco questo giudizio, coll'appoggio della storia parlamentare.

Nel 1850 furono discusse nel Parlamento subalpino tre leggi: l'una sulla lista civile, l'altra sul *dovario* della Regina vedova del magnanimo Carlo Alberto; la terza per l'appannaggio a S. A. R. il principe Ferdinando duca di Genova.

Nella discussione di questa ultima legge si manifestarono le teorie, i principii che si dovevano seguire nell'applicazione dell'articolo 21 dello Statuto.

Ora, avendo io compulsato, quantunque fuggacemente, perchè il mio tempo è molto limitato, quegli atti, ho trovato che la teoria sostenuta allora è in perfetta contraddizione con quella che fu ora sostenuta dagli onorevoli Ferrarini, Ceneri e Cavallotti; allora si è creduto che, mentre è immu-